

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2450

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CASINI

Presentata il 13 marzo 1981

Modifica dell'articolo 184 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, concernente ordinamento dello stato civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Molto di frequente, per gli usi più diversi (lavoro, pensione, compravendita di immobili o mobili registrati), il cittadino si trova nella necessità di presentare un estratto per riassunto dell'atto di nascita. Tale estratto, così come viene rilasciato dagli uffici di stato civile di molti comuni, contiene però talora indicazioni che — pur non presentando alcun interesse in ordine ai fini per cui viene richiesta la certificazione — costituiscono un'inutile violazione del diritto alla riservatezza di ciascun cittadino, poiché portano a conoscenza di terzi, estranei e senza alcun interesse in proposito, vicende attinenti alla vita personale del soggetto. Tipica, nel senso ora delineato, è l'indicazione della sentenza (o del provvedimento della Corte d'appello ex articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847), che abbia dichiarato la nullità di un matrimonio contratto dall'interessato. Questo provvedimento, che attiene indubbiamente alla sfera stret-

tamente personale del soggetto, ha, per di più, efficacia retroattiva riportando lo stato giuridico di questi alla situazione precedente la celebrazione del matrimonio: tale soggetto è dunque, a tutti gli effetti, « non coniugato » e la vicenda di cui è stato protagonista non può presentare alcun interesse per i terzi a cui è diretta la certificazione.

Le indicazioni in questione sono inserite negli estratti di stato civile ai sensi dell'articolo 184 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, secondo il quale « gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, nel quale sono riportate le indicazioni contenute nell'atto originale e nelle relative annotazioni... ». Come è avvenuto per altre indicazioni che si ritenevano lesive della riservatezza personale (come quelle relative alla filiazione naturale che hanno indotto a modificare l'ordinamento dello stato civile con la legge 28 luglio 1950, n. 586) appare

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quindi opportuno, anche per le indicazioni in questione, apportare una modifica alla suddetta disposizione, per evitare che continui a perpetrarsi un'inutile violazione di un diritto che trova riconoscimento sia a livello costituzionale (vedi articoli 2 e 15), sia a livello di adeguamento alla legislazione internazionale (vedi articolo

5 convenzione europea sui diritti dell'uomo; articolo 12 dichiarazione universale dei diritti dell'uomo), sia a livello di fondamentali settori del nostro ordinamento giuridico (vedi articolo 8 dello Statuto dei lavoratori).

Si raccomanda pertanto l'approvazione del seguente articolo unico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 184 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Negli estratti per riassunto dell'atto di nascita richiesti per fini diversi da quelli di cui all'articolo 97 del codice civile, deve essere omessa ogni indicazione relativa a sentenze o provvedimenti dichiarativi della nullità del matrimonio. I suddetti estratti, richiesti secondo i dettami dell'articolo 97 del codice civile, vengono rilasciati all'interessato, specificando in calce ai medesimi l'uso a cui sono destinati ».